

Ordinanza del DFI sulle minestre, le spezie e l'aceto

Modifica del 15 novembre 2006

L'Ufficio federale della sanità pubblica,

visto l'articolo 19 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005¹ sulle minestre, le spezie e l'aceto,

ordina:

I

L'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle minestre, le spezie e l'aceto è modificata come segue:

Allegato 1 n. 2 lett. b

b. Tenore di azoto di aminoacidi almeno 1,3 per cento in massa (riferito alla sostanza secca)

II

Le derrate alimentari interessate dalle modifiche di cui alla cifra I potranno continuare ad essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2007. Potranno essere consegnate ai consumatori fino all'esaurimento delle scorte.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

15 novembre 2006

Ufficio federale della sanità pubblica:

Thomas Zeltner

¹ **RS 817.022.103**

